



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

OGGETTO: Definizione delle modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, modalità di cancellazione e modalità per la revisione del Registro regionale. L.R. 9/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della regione;

Vista la proposta del direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità;

Visto l'art.25 dello Statuto Regionale

Con la votazione resa in forma palese, riportata a pag.1;

DELIBERA

- Di definire le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione del Registro regionale nel modo riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

L. 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale”

L.R. 9/2004 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale”

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge 383/2000 ha disciplinato le associazioni di promozione sociale, riconoscendo il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ha dettato altresì i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e ha stabilito i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale. In particolare l’articolo 7 comma 4 della citata legge demanda alle regioni, tra l’altro, l’istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all’articolo 2.

La L.R. 28 aprile 2004 n° 9, all’articolo 5 comma 1 istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nella Regione Marche, al quale possono iscriversi le associazioni di cui all’articolo 2, costituite ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge e operanti da almeno un anno. Al comma 2 stabilisce che il Registro si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni.

Con il presente atto la Giunta regionale attua le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 della suddetta L.R. n° 9/2004 e definisce i criteri, le modalità e le procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Le modalità di cui sopra sono state compiutamente indicate nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, completo della modulistica opportunamente predisposta per facilitare la presentazione delle richieste di iscrizione da parte delle associazioni di promozione sociale e la raccolta delle informazioni da parte del Servizio regionale preposto al relativo procedimento amministrativo.

Ritenendo l’istruttoria conclusa si propone l’adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giovanni Santarelli)

***PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA***



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Paolo Mannucci)

***PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA'***

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Giuseppe Zuccatelli)

La presente deliberazione si compone di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Bruno Brandoni)

ALLEGATO "A"



MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I

REGISTRO REGIONALE

1. Il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale è unico e si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte. L'iscrizione nel medesimo Registro è incompatibile con l'iscrizione nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato.
2. Nella prima sezione del Registro possono essere iscritte le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale, che hanno sede legale nel territorio della Regione Marche ed operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa dotate di autonomia amministrativa.

Nella prima sezione sono iscritte d'ufficio i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 383/2000. L'iscrizione prevede una richiesta specifica alla Regione con l'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro nazionale e la dichiarazione della presenza di sedi operative nella Regione Marche.
3. Nella seconda sezione del Registro possono iscriversi le associazioni di promozione sociale non aventi rilevanza regionale, che hanno sede legale ed operano nella Regione Marche.
4. Competente della tenuta e della gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è il Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria.
5. Il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura del Servizio regionale competente.

Titolo II

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale le associazioni di promozione sociale che hanno la sede legale ed operano nel territorio della Regione Marche salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Legge Regionale n° 9/2004.
2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti e i gruppi dotati di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale che presentano le caratteristiche sostanziali di cui all'articolo 2 e formali di cui all'articolo 3 della Legge regionale.

Tali caratteristiche sono intese:

Forma giuridica:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

- Le associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, devono essere costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della Legge regionale
- La scrittura privata, che deve riportare la data certa, è la forma minima del contratto di associazione (Atto costitutivo e Statuto). La data certa dell'atto costitutivo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso atto o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es.: registrazione all'ufficio del registro). Altre forme di atti costitutivi possono essere la di scrittura privata registrata e/o autenticata e l'atto notarile.
- Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge, deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro breve termine dalla sua formalizzazione. La mancata comunicazione di variazione statutaria può comportare la cancellazione.

Fini dell'associazione:

- Il fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente il divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

Attività dell'associazione:

- Il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni singolo componente. L'attività deve essere svolta in modo continuativo, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente)

Lo statuto.

Nello statuto deve essere indicata la sede legale e deve prevedere espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

In particolare dallo statuto deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

All'associazione possono aderire senza discriminazioni tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare allo statuto. I soci, che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopi di lucro o economico, hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano, in essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo. Ad essa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

3. La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello *allegato 1*, sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'associazione richiedente deve essere presentata alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria – via Gentile da Fabriano, 3 – Ancona.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, precisamente:
 - per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;
 - per le associazioni costituite con atto notarile, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
 - per le associazioni costituite con scrittura privata copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.
- b) Le Sezione locali di Organizzazioni nazionali devono inoltre allegare: la dichiarazione dell'Organo centrale competente che attesti la loro autonomia, nell'ambito dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- d) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sull'attività svolta dall'associazione che evidenzia fra l'altro:
 - le finalità di promozione sociale dell'associazione;
 - l'assenza di fini di lucro anche in forme indirette o differite
 - la descrizione del tipo di attività attraverso cui intende perseguire le finalità;
 - la modalità organizzativa dell'associazione: le sedi; le risorse umane (volontari e personale retribuito) impegnate nell'attività dell'associazione; eventuali servizi gestiti dall'associazione; utenza servita (tipo e quantità);
 - ultimo bilancio approvato: Entrate (totale, di fonte pubblica, di fonte privata); Uscite (totali)
 - la rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della legge;
 - lo svolgimento di almeno un anno di attività effettiva;
- e) scheda compilata come da modello *allegato 2*.



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

4. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione è resa ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'iscrizione nel Registro regionale è disposta con atto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, fatta salva la sospensione del termine per integrazione o chiarimenti ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge.
6. Il responsabile del procedimento verifica il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge e può richiedere agli enti istanti la documentazione mancante o i dati conoscitivi utili, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge regionale.

Titolo III

REGISTRI COMUNALI

1. I Comuni possono istituire il Registro comunale delle associazioni di promozione sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge regionale.
2. In tale registro possono essere iscritte d'ufficio le associazioni di promozione sociale già iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 5 della Legge regionale, che hanno sede nel territorio comunale e vi operano in modo continuativo da almeno un anno. L'iscrizione prevede una richiesta da parte dell'associazione con l'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro regionale e documentazione relativa alla sede operativa.
3. Possono essere iscritte, su richiesta, le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale, avente sede ed operanti nel territorio comunale.
4. I Comuni che istituiscono il Registro comunale disciplinano le modalità di iscrizione e di cancellazione nei propri registri e le modalità di revisione degli stessi, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità delle procedure contenute nella presente direttiva.
5. I Comuni dispongono l'iscrizione nel Registro comunale con proprio provvedimento ed hanno la responsabilità della tenuta e gestione del Registro medesimo.
6. I Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione l'avvenuta istituzione del Registro comunale e annualmente, entro il 30 gennaio, inviare l'elenco delle associazioni di promozione sociale iscritte. Altresì devono comunicare alla Regione l'esito della revisione periodica e le cancellazioni effettuate, nonché ogni variazione interessante le associazioni iscritte, entro 30 giorni in cui tali aggiornamenti sono intervenuti.

Titolo IV

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale sono tenute a trasmettere al Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria, entro 30 giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello Statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori contenente una nota relativa all'attività svolta.
2. Qualora le associazioni di promozione sociale abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al precedente punto 1. deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

Titolo V

CANCELLAZIONE

1. La cancellazione delle associazioni di promozione sociale dal Registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Socio Sanitaria, sentito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 9/2004, per:

- riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione, e in ogni caso di modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di associazione di promozione sociale;

oppure per:

- espressa richiesta della stessa associazione iscritta;
- mancata risposta alla richiesta di revisione di cui al successivo titolo VI, previa diffida e concessione di un termine per la risposta;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, previa diffida a provvedervi entro un termine stabilito.

Il provvedimento di cancellazione è assunto nei trenta giorni successivi all'invio all'associazione di promozione sociale della diffida a regolarizzare la propria situazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione interessata.

Titolo VI

REVISIONE DEL REGISTRO REGIONALE

1. Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione del Registro viene svolta ogni tre anni a partire dal 2006.
2. La revisione riguarderà la sussistenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge statale e regionale per la qualifica di associazione di promozione sociale. Potrà essere effettuata sia mediante richiesta di attestazione del legale rappresentante circa il permanere dei requisiti di legge, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia mediante la richiesta di produzione di materiale documentale ed informazioni sull'attività svolta anche tramite soggetti terzi.

Allegato 1

Alla Regione Marche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
812

Servizio Politiche Sociali ed
Integrazione Socio Sanitaria
Via Gentile da Fabriano, 3
60100 ANCONA

OGGETTO: L.R. 9/2004. Richiesta di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente a _____,
in qualità di legale rappresentante dell'associazione _____

_____ con sede a _____
via _____ prov. _____

chiede

che la stessa sia iscritta nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale nella:

(barrare ciò che interessa)

Sezione prima

Sezione prima, d'ufficio quale livello territoriale di organismo nazionale iscritto

Sezione seconda

A tal fine allega : (da 1 a 4 per tutti; 5 e 6 secondo la tipologia che interessa)

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto
2. relazione dettagliata sull'attività svolta o/e che intende svolgere
3. scheda riassuntiva dei dati (secondo il modello Allegato 2)
4. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
5. attestazione comprovante la iscrizione nel Registro nazionale e dichiarazione attestante l'autonomia dell'articolazione territoriale (per le iscrizioni d'ufficio dei livelli di organismi territoriali)
6. l'attestazione della presenza di sedi operative in almeno 3 province (per le associazioni sezioni locali strutturate su base associativa dotate di autonomia amministrativa)

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a: _____,

recapito telefonico: _____

IL PRESIDENTE
(o legale rappresentante)

Allegato 2

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI

Denominazione dell'associazione _____
(per esteso compresa eventuale acronimo)

Codice Fiscale _____

Via _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ fax _____

e-mail _____

Legale rappresentante _____

Codice _____ Fiscale _____

Data _____ di _____ costituzione _____ formale _____ dell'associazione

Anno _____ di _____ inizio _____ attività _____ effettiva

Natura giuridica:

- associazione con personalità giuridica
- associazione senza personalità giuridica

Forma di costituzione:

- associazione costituita con scrittura privata
- associazione costituita con scrittura privata registrata
- associazione costituita con atto notarile
- sezione locale di associazione nazionale _____
(specificare quale)

Associazione avente rilevanza regionale (articolazioni operative autonome in almeno 3 province
indicare quali)

Associazione non avente rilevanza regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Delibera
812

Settore di intervento - attività : *(barrare quello prevalente)*

- Sociale
- Socio-sanitario ed assistenziale
- Turismo sociale
- Tempo libero
- Sport
- Pace e fratellanza tra i popoli
- Pluralismo delle culture
- Tutela dei diritti
- Tutela dell'ambiente
- Tutela del patrimonio ambientale ed artistico
- Cultura
- Educazione
- Ricerca etica e spirituale
- Promozione della solidarietà

Totale aderenti all'associazione: persone fisiche n° _____
persone giuridiche n° _____

Data _____

IL PRESIDENTE
(o il legale rappresentante)